

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE d'APPELLO di TRENTO**

Seconda Sezione Civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Mario Bazzo Presidente

Dott. Ugo Cingano Consigliere

Dott. Raffaele Massaro Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 24/4/2019 al n. xxx/19 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24/4/2019

DA (OMISSIS)

- APPELLANTE -

CONTRO

**BANCA S.p.A.**

- APPELLATA -

**OGGETTO: contratti bancari**

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2019 sulla base delle seguenti

**CONCLUSIONI**

**DI PARTE APPELLANTE:** In parziale riforma della sentenza n. 965/2018 pronunciata nella causa sub RG xxxx/2015 di data 16 ottobre 2018, pubblicata il giorno 26 ottobre 2018, mai notificata, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:

in via principale di merito: - accertato e dichiarato che la banca convenuta, sul conto corrente de quo, ha applicato tassi usurari, pertanto, pronunciarsi: - sulla gratuità della linea di credito, come concessa, e sulla idoneità ed invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad esso appoggiata; - sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi (perché usurari ex art. 1815 comma II c.c.); - sulla illegittimità dell'applicazione dei tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto; - sull'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata, e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati, nonché sullo ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate; - accertare e dichiarare che la banca convenuta ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutti i rapporti per cui è causa e, conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi, e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi conto ("dare-avere" tra le parti) alla data di recesso e, per l'effetto, con la emananda sentenza, in ragione delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di giustizia in ordine alla condanna dell'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, oppure alla compensazione tra quanto pagato in eccesso dalla società attrice per le causali dedotte in atti e in perizia (salva la gratuità) e quanto asseritamente dovuto alla Banca convenuta; - verificare, in ogni caso, come l'Istituto convenuto abbia agito in spregio alla L. 108/96 perpetrando il reato di usura, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente; - per tutte le causali di cui in narrativa, accertare che la società convenuta con la propria condotta contra legem ha cagionato un danno all'attrice e, conseguentemente, condannarla al pagamento della somma di € 10.000,00, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento.

*Sentenza, Corte di Appello di Trento, Pres. Bazzo –Rel. Massaro n. 81 del 01 aprile 2020*

In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge dovuti. In via istruttoria si insiste anche in questa sede nelle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., nonché nelle richieste di cui al verbale d'udienza dd. 7/12/2016 e dunque per l'integrazione peritale e/o richiamo del CTU a chiarimenti, con conseguente rimessione in termini.

**DI PARTE APPELLATA:** In via principale: - ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento rigettare l'appello proposto da **(OMISSIS) S.r.l.** avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. xxx/18, e per l'effetto: - rigettare in toto le domande avversarie tutte svolte in via principale e di merito, per tutti i motivi in narrativa esposti, confermando così l'impugnata sentenza; - rigettare conseguentemente la domanda di ricalcolo dei saldi di conto corrente con conseguente condanna della Banca al rimborso di tutte le somme corrisposte dalla società attrice appellante a titolo di interessi corrispettivi e moratori — rigettare la domanda di risarcimento del danno patito dall'appellante, in quanto non dovuto e comunque non indicato, né dimostrato; - condannare l'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa, per tutte le ragioni in narrativa esposte;

in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie avversarie per tutti i motivi in atti partitamente dedotti, soprattutto per quanto riguarda la richiesta di richiamo del CTU.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre alla rifusione delle spese generali, oltre all' IVA alla CNPA nella misura dovuta come per legge. Con ogni riserva processualmente consentita.

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 29/7/2015, la **(OMISSIS)** conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trento **BANCA S.p.A.**, per ivi sentirla condannare a restituire le somme indebitamente percepite a titolo di interessi sulla linea di credito concessale sul conto corrente aperto presso la **BANCA** nel Novembre 2011. In particolare deduceva che per il quarto trimestre 2012 ed il terzo trimestre del 2013 era stato applicato un interesse eccedente il tasso soglia, verificandosi così usura oggettiva sopravvenuta; nel primo e nel secondo trimestre 2013, invece, era stato applicato un tasso rispettoso di quello soglia, ma superiore al TEGM, ricorrendo così la c.d. usura soggettiva. Inoltre era stata sempre applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Produceva perizia di parte ad illustrazione di quanto affermato e rassegnava la conclusioni in epigrafe trascritte.

Si costituiva **BANCA S.p.A.**, che chiedeva il rigetto della domanda, contestando di avere mai applicato tassi eccedenti quello soglia; contestava le risultanze della Perizia di parte, che si fondava su di un rilievo del TEG diverso da quello indicato dalla Banca d'Italia. Contestava altresì la ricorrenza della c.d. usura soggettiva ed eccepeva che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era consentita alla luce della Delibera del C.I.C.R. 9/2/2000; osservava inoltre che i riferimenti alla commissione massimo scoperto, tassi ultralegali e ius variandi non erano supportati da alcuna spiegazione o deduzione, neppure nell'allegata perizia di parte.

Le parti producevano documentazione ed il G.I. disponeva procedersi a C.T.U.

Con sentenza pubblicata il 26/10/2018, l'adito Tribunale dichiarava non dovuta da **(OMISSIS)** in relazione al contratto di apertura di credito su c/c xxx la somma di € 458,25; compensava tra le parti le spese del giudizio, ponendo definitivamente a carico dell'attrice per 3/4 e della convenuta per 1/4 le spese di C.T.U.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Il Tribunale premetteva che le questioni da esaminare erano soltanto quelle relative alla c.d. usura sopravvenuta ed alla c.d. usura soggettiva, nonché all'anatocismo per il periodo successivo al 1/1/2014, mentre dovevano restare "fuori dalla decisione altre lagnanze, prospettate solo nelle conclusioni e senza alcuna argomentazione a sostegno (quali quelle su tassi ultralegali, commissione massimo scoperto, ius variandi) e quindi eccessivamente generiche" (pag. 3 sentenza).

Quanto alla c.d. usura sopravvenuta, ovvero al superamento del tasso-soglia, in relazione ai trimestri secondo del 2012 e terzo del 2013, rilevava il Tribunale che all'atto della stipula del contratto i tassi convenuti, riferiti ad apertura di credito oltre 5.000,00 erano contenuti entro il tasso soglia, cosicché, richiamando Cass. S.U. n. 24675 del 2017, doveva escludersi la configurabilità di usura oggettiva (sopravvenuta), dovendosi avere riguardo al momento della pattuizione degli interessi e non anche alle successive variazioni legate all'andamento del mercato.

Osservava peraltro il Tribunale, quanto al tasso relativo al secondo trimestre 2012, che il TEG applicato era pari al 14,14%, contro un tasso-soglia del 16,3875, sì che era da escludere in radice l'eventuale usura sopravvenuta; mentre quanto terzo trimestre del 2013, che contrariamente a quanto ritenuto dal C.T.U., l'applicato tasso del 19,07% non era riferibile ad apertura di credito oltre € 5.000,00 e non era quindi niente affatto usurario, giacché esso si riferiva allo scoperto di conto corrente senza fido, in quanto l'apertura di credito era venuta a scadere, come da contratto, il 30 Aprile del 2013 ed a nulla rilevava che fossero state effettuate anche dopo la scadenza operazioni allo scoperto, giacché ciò, come da previsione contrattuale, non comportava alcuna proroga del fido (peraltro, all'atto della stipula del contratto, il tasso-soglia per scoperto senza fido era pari ad oltre il 21%, cosicché il tasso del 19,07% non eccedeva affatto la soglia dell'usura). Tuttavia occorreva ricondurre l'applicazione del tasso alle previsioni contrattuali, ovvero al tasso del 18,114%, cosicché, dovendosi escludere l'applicazione del tasso del 19,07%, emergeva una differenza favore dell'attrice di soli € 350,38 [la questione non forma oggetto di impugnazione].

Quanto all'usura soggettiva, osservava il Tribunale che l'attrice non aveva "allegato alcun concreto elemento probatorio a supporto dell'assunto della sproporzione e nulla, dei dati a disposizione, evidenzia[va] che vi po[tesse] essere stato approfittamento delle condizioni da parte della **BANCA** (poi **BANCA S.p.A.**)" (pag. 7 sentenza).

Era peraltro fondata la lagnanza relativa all'anatocismo, ma solo a far data del 1/1/2014, essendo per il periodo precedente legittimamente prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi sia passivi, come da Delibera C.I.C.R. del 9/2/2000. A seguito della modifica dell'art. 120 TUB, vigente nel periodo 1/1/2014-14/4/2016, gli interessi non erano più dovuti secondo il precedente meccanismo, sì che risultava una differenza a credito dell'attrice di €107,86 [la questione non forma oggetto di impugnazione].

In totale, dunque, risultava non dovuta da **(OMISSIS)** la complessiva somma di € 458,25. Poiché la domanda veniva accolta "per un importo irrisorio rispetto alla pretesa, e ampiamente inferiore rispetto a quanto oggetto della proposta conciliativa formulata dalla convenuta all'udienza del 19/4/2017 e rifiutata da parte attrice" (pag. 8 sentenza), si giustificava la compensazione delle spese di causa, con addebito in via definitiva delle spese di C.T.U. per 3/4 all'attrice e per 1/4 alla convenuta.

Con citazione notificata in data 24/4/2019 ha proposto appello **(OMISSIS)** che chiede la parziale riforma dell'impugnata sentenza sulla base di cinque motivi: i) "Applicazione di interessi ultralegali e calcolo del TAEG: violazione e/o errata applicazione di norme di legge. Contraddittoria motivazione"; 2) "Tassi ultralegali, commissione massimo scoperto e ius

*Sentenza, Corte di Appello di Trento, Pres. Bazzo –Rel. Massaro n. 81 del 01 aprile 2020*

variandi: violazione di legge"; 3) "Usura soggettiva: violazione e/o errata applicazione di norme di legge. Contraddittoria motivazione"; 4) "In punto anatocismo: violazione e/o errata applicazione di norme di legge"; 5) "Relativamente al capo di condanna alle spese di lite".

Si è costituita **BANCA S.p.A.**, che chiede il rigetto dell'appello, con il favore delle spese e con condanna della controparte a norma dell'art. 96 c.p.c.

Le conclusioni sono state rassegnate all'udienza del 17/12/2019, con concessione dei termini di rito per conclusionali e repliche.

#### Motivi della decisione

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Quanto al motivo sub 1), si osserva che, benché nella sua intitolazione si faccia riferimento ad "applicazione interessi ultra legali e calcolo del taeg", in realtà esso riguarda la c.d. usura sopravvenuta, questione, questa, sulla quale non v'è che da ribadire, in uno con il Tribunale, che la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito il principio secondo il quale "nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (Cass. S.U. 19/10/2017 n. 24675; Cass. 19/1/2016 n. 801); principio, com'è palese, applicabile anche all'apertura di credito, stante l'evidente identità di ratio.

L'appellante si limita, in sostanza, a formulare una serie di critiche all'arresto giurisprudenziale sopra riportato, arresto che, invece, a parere della Corte, deve essere senz'altro condiviso, fondato com'è sull'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 cpv. c.c. contenuta nell'art. 1 D.L. 29/12/2000 n. 394, convertito con modificazioni nella L. 28/2/2001 n. 24, secondo la quale si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; interpretazione della quale la Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità costituzionale con Sentenza 25/2/2002 n. 29 e che, naturalmente, vincola il giudice.

Né, peraltro, è vero, come sostiene l'appellante, che la giurisprudenza penale formatasi sulla questione sia andata senz'altro in diverso avviso, giacché in realtà lo stesso principio è stato affermato da Cass. Pen. 16/1/2013 n. 8353, secondo la quale "in tema di reato di usura, il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigente all'epoca della pattuizione e da aumentare della metà, onde raggiungere il tasso-soglia, ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 del 1996" (conforme, in motivazione, Cass. Pen. 12/7/2016 n. 39334).

Nella seconda parte di questo motivo, l'appellante si duole anche del fatto che il Tribunale abbia comunque ritenuto il mancato superamento del tasso soglia per il terzo trimestre 2013, sul presupposto che l'apertura di credito concordata nel 2011 era andata a scadere, come da contratto, il 30/4/2013, cosicché correttamente la banca aveva addebitato gli interessi previsti per lo sconfinamento senza fido (sia pur riportando, poi, il tasso praticato a quello previsto dal contratto): secondo l'appellante, invece, l'affidamento era di fatto proseguito anche dopo il 30/4/2013, cosicché, come ritenuto anche dal C.T.U., si sarebbe dovuto applicare il tasso previsto per fido oltre 5.000,00 euro.

*Sentenza, Corte di Appello di Trento, Pres. Bazzo –Rel. Massaro n. 81 del 01 aprile 2020*

Premesso che la questione, una volta fissato il principio della non configurabilità della c.d. usura sopravvenuta, potrebbe non assumere in concreto alcuna rilevanza, giacché anche nella specie si tratterebbe, appunto, c.d. usura sopravvenuta, occorre tuttavia evidenziare che del tutto correttamente il Tribunale, disattendendo sul punto l'errata conclusione del C.T.U., ha ritenuto che, dopo la scadenza del termine finale previsto dal contratto di apertura di credito, dovesse farsi riferimento al tasso d'interesse previsto per lo sconfinamento senza fido e non a quello previsto per l'apertura di credito, giacché, com'è del tutto pacifico, l'apertura di credito aveva appunto esaurito il proprio periodo di validità, andando a scadere al 30/4/2013, cosicché, non essendo intervenuto nell'immediato alcun rinnovo od alcun'altra pattuizione, correttamente la banca applicò, per le ulteriori operazioni allo scoperto, il tasso di interesse previsto per lo sconfinamento in assenza di fido, così come d'altra parte espressamente previsto dal contratto sottoscritto dall'appellante (contratto le cui specifiche previsioni non furono neppure menzionate dal C.T.U. e che la stessa appellante trascurò di ricordare), ovvero che "le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta...non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite" (art. 1.5 contratto 2/11/2011 doc. 5 appellata).

Il motivo sub 1) è dunque da disattendere nella sua interezza.

Con il motivo sub 2) si lamenta innanzitutto che all'atto della stipula del contratto di conto corrente sarebbe stato previsto, illegittimamente, un tasso di interesse effettivo annuo del 18,114% e ciò sarebbe emerso a seguito dell'esame della documentazione da parte del C.T.P., che di un tanto si sarebbe accorto, facendone osservazione al C.T.U., il quale, però, non avrebbe risposto al rilievo, assumendo che ciò esulava dal quesito formulatogli dal Giudice; a sua volta, il Tribunale avrebbe erroneamente ommesso di rispondere sul punto, pur trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.

Il C.T.P. è all'evidenza incorso in un palese equivoco dovuto all'errata o omessa lettura dei documenti prodotti e nell'equivoco ha trascinato chiaramente anche l'appellante.

Invero, al di là del fatto che la pattuizione dell'interesse del 18,114% non era neppure dedotta con l'atto di citazione in primo grado e non emergeva neanche dalla Perizia redatta dallo stesso C.T.P., dalla quale risultavano, con riferimento al tasso degli interessi, i soli rilievi di usura sopravvenuta per i limitati periodo espressamente indicati e non già, dunque, l'usura originaria; al di là, inoltre, del fatto che la parte neppure s'è premurata di produrre il decreto ministeriale regolante i tassi-soglia vigenti all'epoca (2/11/2011) della stipula dei contratti intervenuti tra le odierne parti, omissione che per certa giurisprudenza, essendo i decreti ministeriali meri atti amministrativi, comporterebbe senz'altro il rigetto della domanda, sfuggendo il decreto ministeriale al principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi con l'art. 1 delle preleggi, che non contempla tale decreto tra le fonti del diritto (cfr. Cass. S.U. 29/4/2009 n. 9941; Cass. 2/7/2014 n. 15065; Cass. 15/10/2019 n. 25995); al di là dunque di questi rilievi, è da evidenziare che, come inequivocabilmente risulta dalla documentazione in atti, il tasso effettivo annuo del 18,114% era previsto dal contratto di conto corrente intercorso tra le parti per "sconfinamenti in assenza di fido (cfr. pag. 2 contratto di conto corrente 2/11/2011 doc. 4 appellata), non già per l'apertura di credito in conto corrente oltre 5.000,00 euro, per la quale era invece previsto il tasso effettivo annuo del 14,198% (cfr. pag. i documento di sintesi doc. 5 appellata), tasso, questo, ampiamente al di sotto di quello soglia, fissato all'epoca, per apertura di credito oltre 5.000,00 euro (qual era quello acceso fra le parti), nel 15,5250% (dovendosi pure evidenziare, anche se ciò non assume alcun rilievo per ciò che qui interessa, che il tasso-soglia all'epoca vigente per scoperti senza affidamento oltre 1.500,00 euro era pari al 21,4750%, ampiamente al di sopra, quindi, di quello previsto nel contratto venuto ad esistenza tra le parti) (cfr. Decreto Ministero Economia 26/9/2011 per il trimestre Ottobre-Dicembre 2011 in G.U. n. 228 del 30/9/2011). La doglianza è dunque palesemente destituita d'ogni fondamento.

*Sentenza, Corte di Appello di Trento, Pres. Bazzo –Rel. Massaro n. 81 del 01 aprile 2020*

Con la seconda parte di questo motivo, si lamenta anche che il T.A.E.G. sarebbe stato erroneamente calcolato sulla base della formula matematica adottata dalla Banca d'Italia, formula che, secondo l'appellante, "presenta invece numerose criticità" (pag. 22 appello) e, se ben s'intende quel che l'appellante vuole sostenere, il rispetto del tasso-soglia sarebbe in sostanza irrilevante, perché detto tasso sarebbe stato determinato sulla base della formula predetta, la quale, sempre secondo l'appellante, sarebbe "assai distante dai postulati della matematica finanziaria e non rappresenta un tasso d'interesse effettivo, quanto piuttosto una mera indagine statistica" (pag. 23 appello); l'appellante, peraltro, non indica neppure un eventuale calcolo alternativo, dal quale possa evidenziarsi un eventuale sconfinamento rispetto al tasso soglia ed il motivo si risolve, in definitiva, in una mera critica alla metodologia seguita dalla Banca d'Italia, senza alcuno specifico riflesso sulle questioni agitate in causa.

Nella terza parte del motivo si lamenta l'omessa risposta del primo giudice alla domanda, formulata in sede di conclusioni, circa l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, ma la doglianza, anche per ipotesi ammesso che il Tribunale, nonostante l'assoluta genericità del rilievo mosso dall'odierna appellante, dovesse sul punto assumere specifica decisione, è priva in concreto d'alcuna rilevanza, non fosse altro perché dalla stessa perizia di parte prodotta dall'appellante risulta che nel periodo di vigenza del rapporto che qui rileva la c.m.s. è sempre stata pari a zero, ovvero non è stata mai applicata, sì che di nulla l'appellante medesimo ha da dolersi al riguardo, non avendo tale commissione inciso in alcun modo nella determinazione del tasso d'interesse effettivo globale praticato nei suoi confronti (cfr. Allegato

"Ricalcolo conto corrente", nonché "Riepilogo sintetico e Allegato 3 Tabella di calcolo dell'usura" allegati alla "Perizia Tecnica" in data 4/11/2014 prodotta dall'appellante).

Per completezza, occorre rilevare che, benché nell'intitolazione di questo motivo si faccia riferimento anche allo ius variandi, in concreto, nel contesto del motivo medesimo, non si argomenta al riguardo alcunché, non essendo dato, quindi, comprendere se e quale fosse e sia l'eventuale doglianza che l'appellante avrebbe inteso prospettare. D'altra parte, benché nelle conclusioni rassegnate anche in primo grado (e riproposte in questa sede) si accennasse anche allo ius variandi, nulla al riguardo veniva argomentato né in atto di citazione, né nelle memorie ex-art. 183 VI comma c.p.c., né negli scritti conclusivi, sì che, appunto, torna confermato che non è dato intendere a cosa esattamente l'appellante si riferisse né, ovviamente, quale fossero i rilievi che al riguardo intendeva proporre.

Per quanto ciò possa rilevare, peraltro, deve osservarsi che, se l'appellante intendeva riferirsi al potere della Banca di procedere a modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, lo ius variandi era previsto e disciplinato dall'art. 25 commi 1 e 2 del contratto di conto corrente e dall'art. 3 delle norme generali del contratto di apertura di credito, articoli entrambi approvati e sottoscritti specificatamente a norma dell'art. 1341 c.c. (pag. 12 contratto di c/c e pag. 7 contratto di apertura di credito, docc. 4 e 5 appellata); l'appellante, peraltro, neppure dedusse e deduce che le previsioni contrattuali venissero in qualche modo non rispettate da parte della banca.

Con il motivo sub 3) l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto insussistente l'usura soggettiva con riferimento ai periodi dallo stesso appellante indicati. Sostiene l'appellante che la banca era indubbiamente al corrente, in tali periodi, dello stato di difficoltà finanziaria in cui l'appellante medesima versava e che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza doveva ritenersi in re ipsa; l'appellante stessa, però, si limita in pratica a riproporre pedissequamente la tesi già sostenuta in primo grado e motivatamente disattesa dal Tribunale, tanto che nell'atto di appello si legge che "in ogni caso, ci si riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre anche attraverso le memorie di cui all'art. 183 comma IV c.p.c., di cui sin d'ora si chiede la concessione" (pag. 26 appello, corrispondente a

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte di Appello di Trento, Pres. Bazzo –Rel. Massaro n. 81 del 01 aprile 2020*

pag. 7 dell'atto di citazione in primo grado) e nulla argomenta a confutazione di quanto osservato dal primo giudice, ovvero che "in merito all'usura c.d. soggettiva che, indipendentemente dal rispetto del tasso soglia, sarebbe caratterizzata dalla sproporzione del tasso praticato rispetto alle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del prenditore, si osserva come la società attrice non abbia allegato alcun concreto elemento probatorio a supporto dell'assunto della sproporzione e nulla, dei dati a disposizione, approfittamento delle condizioni di (OMISSIS) da parte della BANCA. (poi BANCA S.p.A.)" (pag. 7 sentenza). L'appellante si limita ad esporre genericamente principi generali in tema di usura c.d. soggettiva, senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie concreta e senza, appunto, confutare alcunché di quanto rilevato dal Tribunale circa il palese difetto di allegazione e prova in ordine alla lamentata sproporzione ed in ordine all'approfittamento da parte della banca. E' d'altra parte da precisare che la riserva formulata in atto di citazione di primo grado, poi riportata negli stessi termini in atto di citazione in appello, non fu in realtà mai sciolta, giacché nella prima memoria ex-art. 183 VI comma c.p.c. nulla di più l'appellante argomentò rispetto a quanto già esposto in atto di citazione, mentre nella seconda memoria si limitò a richiedere l'espletamento di C.T.U., diffondendosi poi sulla questione dell'usura soggettiva solo nella terza memoria ex-art. 183 VI comma c.p.c., memoria peraltro destinata a contenere "le sole indicazioni di prova contraria" e non certo ulteriori deduzioni.

In atto di appello, peraltro, l'appellante per la prima volta deduce che l'usura soggettiva emergerebbe dalla circostanza che "la (OMISSIS) nel corso del rapporto ha pagato tassi compresi tra il 15% ed il 20%, a fronte di tassi medi di mercato, relativi al periodo di riferimento, che risultavano almeno tre volte inferiori (compresi tra il 5% e l'8%)" (pag. 28 appello). Tale (nuova) prospettazione, oltre che irrilevante in quanto resta comunque tutto da dimostrare l'approfittamento da parte della banca dello stato di difficoltà in cui versava (a suo dire) la (OMISSIS), è comunque palesemente infondata, oltre che priva di supporto probatorio: i tassi d'interesse che in questa sede rilevano erano e sono quelli per apertura di credito oltre 5.000,00 euro e, per una parte, per scoperti senza affidamento ed i relativi tassi medi erano assai superiori a quelli che indica l'appellante; tassi, questi ultimi che, in realtà, si riferivano a tutt'altre operazioni, quali mutui ipotecari, leasing, factoring ecc.

Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non ha, erroneamente, rilevato la nullità della clausola contrattuale relativa all'anatocismo non solo per il periodo successivo al 1/1/2014 (questione sulla quale non v'è doglianza da parte dell'appellante e neppure appello incidentale da parte dell'appellata banca), ma anche per quello pregresso (per il quale era prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi sia passivi); sostiene, in particolare, che la sentenza n. 425 del 2000 della Corte Costituzionale, che dichiarò l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 25 del D. L.vo n. 342 del 4/8/1999 avrebbe reso illegittima la previsione dell'anatocismo, indipendentemente da quanto previsto dalla nota delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000, la quale, essendo atto amministrativo non avrebbe potuto derogare al disposto di cui all'art. 1283 c.c.; cita, poi, giurisprudenza anche di legittimità che darebbe conferma dell'assunto.

Si osserva che la giurisprudenza di legittimità menzionata dall'appellante si riferisce tutta alle clausole anatocistiche accedenti a contratti bancari stipulati in periodo precedente l'entrata in vigore (22/4/2000) della delibera C.I.C.R. sopra menzionata, mentre la ricordata Sentenza della Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale, appunto, del solo terzo comma dell'art. 25 del D. L.vo n. 342 del 4/8/1999, che aveva previsto la validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera del C.I.C.R. (prevista dal secondo comma della stessa norma). Ma la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie era prevista dallo stesso art. 25, comma secondo, essendo destinata la delibera del C.I.C.R. solo a prevederne modalità e criteri, dovendo comunque assicurare "la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori": non v'è dubbio, dunque, che le clausole anatocistiche inserite nei contratti bancari stipulati dopo il 22/4/2000

*Sentenza, Corte di Appello di Trento, Pres. Bazzo –Rel. Massaro n. 81 del 01 aprile 2020*

(quali quelli in esame) fossero, sino al 1/1/2014, del tutto legittime, sempre che prevedessero pari periodicità per gli interessi a debito e per quelli a credito.

Nella specie, il contratto di conto corrente intercorso tra le parti prevedeva la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con cadenza trimestrale (art. 20.1 contratto di c/c e relativo documento di sintesi); identica previsione era contenuta nell'apertura di credito (art. 2.1 Norme Generali e relativo documento di sintesi): non v'è dunque dubbio in ordine alla perfetta legittimità delle previsioni,

L'appellante fa anche cenno alla necessità di specifica approvazione scritta delle clausole anatocistiche (pag. 30 appello), ma nella specie l'osservazione è priva di rilievo, giacché le clausole predette furono in effetti espressamente approvate con autonoma sottoscrizione ex-art. 1341 c.c. dall'odierna appellante (cfr. pag. 12 contratto di conto corrente e pag. 7 apertura di credito, docc. 4 e 5 di parte appellata).

Anche il motivo sub 4) è dunque destituito di fondamento.

L'istanza istruttoria di nuova C.T.U. o richiamo del C.T.U. a chiarimenti non ha ragion d'essere accolta, essendo agli atti tutti gli elementi necessari e sufficienti per la decisione (ivi compresa la perizia di parte di cui s'è detto).

Quanto alla doglianza relativa alle spese di causa (motivo sub 5), si osserva che la doglianza stessa non si risolve in autonoma impugnativa, giacché, per ciò che è dato comprendere dall'articolazione di essa, l'appellante chiede la riforma della sentenza in punto spese quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello nel merito ("considerate le censure mosse da questa difesa nel presente atto, si deve da ultimo contestare la compensazione delle spese di lite e di CTU (per 1/4), laddove il Giudice di prime cure afferma (pag. 8 sentenza)...[viene riportata per esteso la motivazione circa la compensazione delle spese]), ma poiché l'appello viene integralmente rigettato nel merito, non v'è ragione di procedere ad una diversa regolazione delle spese di primo grado (non avendo peraltro controparte proposto appello incidentale).

In ogni caso, anche volendo per ipotesi ammettere l'autonomia dell'impugnazione con riferimento alle spese, non può non osservarsi che l'appellante non articola la benché minima argomentazione a confutazione di quanto motivato dal Tribunale, sì che, in ogni caso, la decisione di primo grado in punto spese deve restare ferma.

Le spese del grado non possono che fare carico per intero all'appellante, pienamente soccombente; si procede alla liquidazione secondo gli importi medi per causa di valore indeterminabile, facendo in concreto riferimento allo scaglione € 26.000,01-52.000,00 alla luce delle richieste avanzate dall'appellante (nulla si liquida per la voce "fase istruttoria", non essendovi stata attività riconducibile ad essa).

L'appellante è meritevole di condanna ex-art. 96 III comma c.p.c., posto che l'appello è stato proposto sulla base sia di argomentazioni speciose e fuorvianti sia di assolutamente superficiale (se non proprio omessa) lettura della documentazione prodotta anche dalla stessa appellante, evidenziandosi così la pretestuosità dell'impugnazione, promossa per evidente colpa grave, se non con dolo. Si stima equo contenere l'importo della condanna nella stessa misura delle liquidate spese del grado.

Dal rigetto della impugnazione consegue la sussistenza dei presupposti, nei confronti dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex-art. 13 comma 1 quater.

**P.Q.M.**

la Corte

definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto da **(OMISSIS)** nei confronti di **BANCA S.p.A.**, avverso la sentenza n. xxx/18 in data 26/10/2018 del Tribunale di Trento.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*



*Sentenza, Corte di Appello di Trento, Pres. Bazzo –Rel. Massaro n. 81 del 01 aprile 2020*

Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado che liquida in complessivi € 6.615,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Condanna l'appellante a pagare all'appellata a norma dell'art. 96 III comma c.p.c. la somma di € 6.615,00.

Dichiara che sussistono nei confronti di **(OMISSIS)** i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta ex-art. 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n. 115.

Trento, 10/3/2020

Il Consigliere Est. Il Presidente

(Dott. R. Massaro) (Dott. M. Bazzo)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS